

Milano (MI), 28.05.2020

Oggetto: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO – COMPITI, RESPONSABILITA' E POTERI DEL RPCT.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Milanosport Unipersonale S.p.A. a Socio Unico,

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito per brevità anche "Legge 190"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che prevede che in società in controllo pubblico e in società a partecipazione pubblica, sia nominato un Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) (art. 1, co. 7).

Viste le Determinazioni ANAC n.8 del 17/06/2015 e n.12 del 28/10/2015 con le quali l'Autorità ha confermato la centralità del ruolo del RPCT nelle società a partecipazione pubblica;

Vista la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

Vista la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», nella quale si enunciano le seguenti indicazioni circa la sua nomina e le sue funzioni:

- a. che l'incarico sia affidato "di norma" ad un dirigente in servizio della società che:
 - ricopra un ruolo apicale, in posizione di stabilità;
 - sia privo di vincolo gerarchico diretto con l'organo di vertice (DG);
 - sia soggetto all'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione;
 - sia privo di responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse quali, a titolo esemplificativo, Acquisti, Amministrazione e Finanza, Risorse Umane, Organizzazione della produzione, ecc;
- b. che nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, l'RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso l'organo di indirizzo (CdA) è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato;
- c. che nell'atto di nomina siano chiaramente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni della Società, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione al fine di dare concreta attuazione agli «obblighi di informazione nei

NOMINA DI FUNZIONE _ RPCT

confronti del RPCT che ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito per brevità anche "PTPC") e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate;

- d. che si preveda, in capo al RPCT, una responsabilità disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo in caso di commissione di reati che il RPCT possa dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Visto l'art. 41, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 97/2016 che chiarisce e ribadisce che l'organo di indirizzo individui un RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, in mancanza dei quali potrà essere individuato (con motivazione rafforzata) in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Preso atto della delibera 29/2019 del 15 aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione di Milanospport Unipersonale S.p.A. a Socio Unico (di seguito per brevità anche "Milanosport") con la quale è stato nominato il sig. **Antonino La Russa** quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), facendo coincidere i due ruoli in capo ad un unico soggetto, così come consentito dalla normativa vigente;

Preso atto della riorganizzazione aziendale in atto, a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale Lorenzo Lamperti, che vede il sig. Antonino La Russa nominato quale "Responsabile dell'Area Operation" e dunque con un compito gestionale in un'area a rischio corruttivo;

In ottemperanza a quanto indicato dalle succitate Linee Guida ANAC (delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017), sussistendo un conflitto di interesse con la nuova funzione al medesimo attribuita, si ritiene di dover revocare l'incarico di RPCT del sig. Antonino La Russa;

Premesso quindi che si rende necessario nominare un nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT);

Preso atto delle verifiche di assenza di incompatibilità ed assenza di conflitti di interesse eseguite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del soggetto prescelto, Dr. Luca Ghezzi, dipendente della Società e dotato delle caratteristiche indicate ai punti che precedono e delle qualifiche professionali e personali necessarie, trattandosi di quadro aziendale, avendo l'autonomia decisionale, l'autorità e l'indipendenza opportuni per gestire casi di whistleblowing o per altri interventi in tema anticorruzione, avendo lo stesso accesso diretto e tempestivo all'Organo Direttivo (CdA) e all'Organo Amministrativo (DG) nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Si specifica che attualmente il Dr. Luca Ghezzi ricopre la funzione di Responsabile del Controllo di Gestione, a cui NON competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori;

NOMINA DI FUNZIONE _ RPCT

REGOLAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Si chiarisce che il presente Regolamento è parte integrante dei provvedimenti di nomina dell'RPCT.

Art. 1 Autorità e indipendenza RPCT

Il RPCT è soggetto indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

Art. 2 Compiti e funzioni assegnati al RPCT

Il RPCT ha il compito di:

- elaborare/aggiornare la proposta di PTPC (Piano Triennale per la Corruzione e Trasparenza e Integrità) così come delineato nei commi 8 e 9 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, e sottoporla all'approvazione dell'Organo Direttivo e all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- definire il Piano di formazione previsto nel PTPC, unitamente al Referente aziendale competente e all'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito OdV) per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- verificare l'efficace attuazione del PTPC, in base al Piano di audit definito annualmente dal RPCT stesso;
- riferire periodicamente all'Organo Direttivo sui temi dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Integrità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in merito alla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
- promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale.
- effettuare attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo Direttivo, all'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) o altro organismo con funzioni analoghe identificato dalla Società e al responsabile del personale, ai fini dell'eventuale attivazione delle

DECRETA

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. a tal fine di nominare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e dell'articolo 43, comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), il Dr. Luca Ghezzi, come identificato in premesse;
3. di approvare il regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza descritto di seguito al presente documento;
4. di dare mandato affinché di tale decreto sia data pubblicazione sul sito istituzionale della Società come da normativa vigente;
5. di dare comunicazione di tale decreto attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale a tutto il personale della Società, invitando quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti, facendo presente che la violazione di tale dovere sarà ritenuta particolarmente rilevante in sede di responsabilità disciplinare.
6. di comunicare la nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le procedure telematiche attualmente in vigore.

Il Presidente del CdA



azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario l'ANAC;

- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3 Poteri di interlocuzione e di controllo

I soggetti interni ed esterni alla Società coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione implementato dalla stessa sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

All'RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo Direttivo;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- interfacciarsi con l'Organo Direttivo, l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale, l'OdV e qualsiasi altro Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 4 Flussi informativi verso il RPCT e Reporting

NOMINA DI FUNZIONE _ RPCT

L'obbligo di fornire informazioni al RPCT è uno strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del PTPC e a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le disposizioni aziendali. Pertanto, l'obbligo di dare informazione RPCT è rivolto alle funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del PTPC, in merito a eventi che potrebbero ingenerare rischi di corruzione. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPC;
- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo per iscritto e in forma non anonima attraverso i canali dedicati. In tale caso, il RPCT agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In particolare, il RPCT riferisce in relazione all'incarico conferito, dettagliando l'attività svolta:

- semestralmente nei confronti dell'Organo Direttivo;
- continuativamente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo;
- su base annuale verso il Collegio Sindacale;
- se necessario, nei confronti del Magistrato della Corte dei Conti.
- In particolare relaziona riguardo i seguenti argomenti:
 - l'attività svolta e le eventuali criticità rilevate, ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle attività di monitoraggio e verifiche periodiche;
 - gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni normativa implementate da parte dell'ANAC;
 - le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese; - il piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Il RPCT facilita, in ogni caso, l'integrazione tra le funzioni aziendali deputate ad attività di Governance e di controllo, favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

NOMINA DI FUNZIONE _ RPCT

Il RPC/RT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

A titolo di esempio, sono previsti flussi informativi verso l'OdV nelle circostanze in cui il RPCT ritenga che l'evento critico, di cui sia venuto a conoscenza, sia potenzialmente rilevante ai fini dell'idoneità o efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre che ai fini del PTPC.

L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 1 co. 14 Legge 190/2012 e dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, pubblica sul sito Web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Art. 5 Supporto operativo e retribuzione di risultato

Il RPCT deve essere provvisto di risorse, mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine, l'Organo Direttivo provvede a dotare annualmente il RPCT di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che il RPCT dovrà sostenere per il corretto esercizio delle proprie funzioni.

Il RPCT potrà, inoltre, usufruire della struttura attualmente assegnata alla funzione di Segreteria Generale, per l'attività di segreteria RPCT e per il supporto nella gestione delle segnalazioni, oltre a richiedere il supporto delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Al RPCT non viene assegnato alcun compenso aggiuntivo, fatta comunque salva la possibilità di riconoscere un'eventuale retribuzione di risultato legata all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Art. 6 Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, la Società adotta le seguenti misure volontarie ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- A. la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni e cessa al 31 dicembre del terzo anno, fermo restando il diritto di dimissioni volontarie (da motivare) ed il diritto di revoca da parte dell'Organo Direttivo, per giusta causa o riorganizzazione aziendale, o qualora vengano meno le condizioni di inesistenza di conflitto di interesse o ancora per inadempienza totale o parziale da parte dell'RPCT ai compiti enunciati nel presente Regolamento.
- B. l'incarico è rinnovabile;
- C. rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva;

NOMINA DI FUNZIONE _ RPCT

- D. nei casi di cui alle precedenti lett. A) B) e C), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

Art. 7 Responsabilità del RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

Art. 8 Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche al presente Atto possono essere apportate unicamente a mezzo di decreti validamente adottati dall'Organo Direttivo, su proposta del RPCT, dell'Organo Amministrativo o dell'Organo Direttivo stesso previo, in tal ultimo caso, parere positivo dell'OdV e del Collegio Sindacale.

* * *